

- a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le specificazioni esatte e, se del caso, il carattere di seconda scelta o l'eventuale destinazione alla costruzione navale, nonché l'indicazione dell'esportatore e del luogo di consegna;
- b) il prezzo franco consegna per tonnellata, IVA esclusa, indicando tutti gli elementi che hanno consentito di calcolare il prezzo franco consegna, in particolare gli extra, le riduzioni e le spese di trasporto fino al luogo di consegna;
- c) l'indicazione:
- i) del listino del produttore comunitario scelto per calcolare il prezzo franco consegna, precisando la data di detto listino,
  - ii) o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento, completa di tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, compresa la data;
- d) l'indicazione per i prodotti di cui al codice 7201 della nomenclatura combinata, del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente finale, se noto.
- C. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati negli allegati I e II, ma provenienti da qualsiasi paese terzo diverso da quello d'origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un paese terzo non elencato negli allegati I e II:
- a) la designazione completa corrispondente a quella dell'elenco dei prodotti cui si applicano i prezzi di base in vigore, nonché l'indicazione dell'esportatore e del luogo di consegna;
  - b) il prezzo cif frontiera comunitaria, per tonnellata, espresso nella valuta del contratto e comprendente i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico;
  - c) l'indicazione, per i prodotti di cui al codice 7201 della nomenclatura combinata, del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente finale, se noto.
3. L'importatore dichiara che, per l'operazione commerciale, né lui stesso né l'acquirente beneficiano di alcuna riduzione, sconto o altra forma di rimborso non previsti dal contratto relativo a detta operazione e che non ne beneficeranno nemmeno in futuro.
4. L'importatore deve attestare che la domanda presentata per il rilascio del documento d'importazione è esatta.
5. L'importatore deve precisare se la sua domanda riguarda una fornitura per la quale ha già presentato una precedente domanda di rilascio del documento d'importazione.

### Articolo 3

1. In occasione del rilascio di una licenza per l'importazione di prodotti originari dei paesi di cui agli allegati I o II, gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza:

- fra il prezzo franco consegna risultante dall'applicazione del listino di riferimento e
- il prezzo franco consegna calcolato in base al contratto o alla fattura pro forma.

Essi trasmettono inoltre tutti i documenti necessari, in particolare le copie delle domande di licenza, dei contratti d'acquisto e delle conferme di ordinazione da parte del venditore, ogniqualvolta la differenza di prezzo constatata sia rilevante oppure riguardi un'ingente quantità di merce.

2. In occasione del rilascio di una licenza per l'importazione di prodotti originari:

- di paesi terzi diversi da quelli elencati negli allegati I e II,
- di un paese elencato negli allegati I o II, ma provenienti da un paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta),

gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza in ECU per tonnellata:

- fra il prezzo base pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e
- il prezzo cif frontiera comunitaria, compresi i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese, la quantità e gli importi (calcolati sulla base dei prezzi cif) per i quali sono stati rilasciati i documenti d'importazione nel mese precedente.

4. Le comunicazioni degli Stati membri devono contenere:

- a) la ripartizione per paese d'origine;
- b) per paese d'origine, la ripartizione per prodotto secondo la nomenclatura combinata;
- c) per paese d'origine, l'indicazione distinta dei quantitativi relativi a prodotti di seconda scelta o declassati;
- d) l'indicazione distinta, all'interno del totale per paese d'origine e per prodotto, dei quantitativi che non sono stati importati direttamente dal paese d'origine, con l'indicazione del paese di provenienza.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

- a) i quantitativi e i valori calcolati sulla base del prezzo cif, per i quali i documenti d'importazione sono scaduti nel mese precedente senza essere stati utilizzati totalmente o in parte;
- b) i quantitativi e i valori calcolati sulla base del prezzo cif, per i quali nel mese precedente è stato chiesto il rinnovo totale o parziale dei documenti d'importazione precedentemente rilasciati.